

## LO SPIN – OFF «DA RICERCA»: PROFILI ISTITUZIONALI E COSTITUZIONALI DELL'UNIVERSITÀ CHE SI FA IMPRESA

di MICHELE SPINOZZI

SOMMARIO: 1 – Un fenomeno multiforme ed eterogeneo; 2 – Lo scarno quadro normativo di riferimento; 3 - Valorizzazione della ricerca scientifica e trasferimento tecnologico al mondo produttivo: il concetto di imprenditorialità accademica.

1. Ormai da anni, si discute abitualmente di spin-off generati nell'ambito di enti universitari<sup>1</sup>, benché l'individuazione delle caratteristiche peculiari del fenomeno non risulti sempre agevole e più d'una appaiano le problematiche ad esso sottese. Lo spin-off "universitario"<sup>2</sup>, pur mancando una definizione univoca, può essere genericamente rappresentato quale unità economica o, per meglio dire, nuova iniziativa imprenditoriale avviata direttamente dall'università (o da un ente di ricerca pubblica), ovvero dal corpo docente, sia in regime di tempo pieno che definito, dal personale tecnico - amministrativo, da borsisti, dottorandi, laureati e, finanche, da studenti, al fine di perseguire le opportunità imprenditoriali

---

<sup>1</sup> È opportuno precisare che, invero, per impresa spin-off "universitaria" è convenzionalmente intesa quella realtà generata direttamente dall'università, mentre al concetto di spin-off "da ricerca" vengono solitamente ricondotte tutte le imprese sviluppatesi non solo in ambito universitario, ma anche all'interno di organizzazioni che svolgono ricerca pubblica. In alcuni atenei, inoltre, si procede alla distinzione ulteriore proprio tra spin-off "universitari", direttamente partecipati dall'università e spin-off "accademici", non partecipati ma meramente supportati dall'ente universitario di riferimento. In taluni casi, si parla poi di spin-off "di ateneo" con riferimento a quelle realtà che, a prescindere dalla partecipazione dell'ente al capitale sociale, sono caratterizzate dall'aver presentato richiesta di accreditamento che, ove ottenuta, consente nella maggior parte dei casi di poter utilizzare il logo dell'università e concorrere alla concessione di finanziamenti pubblici. Ai fini della presente trattazione, in difetto di definizioni univoche, i termini saranno usati – in senso latamente improprio - come sinonimi, intendendo per spin-off "accademici", "universitari" o "da ricerca" tutte le realtà imprenditoriali generate da attività di ricerca scientifica svolta nelle università e, in subordine, negli enti pubblici di ricerca.

<sup>2</sup> Si ritiene di poter condividere la definizione data da P. ZANELLI, *Nuovi percorsi della ricerca dell'impresa: l'esperienza di spin-off intrapresa dall'Università di Bologna*, in *Contr. impr.*, 2000, III, p. 1461: "Con il termine spin-off universitario si intende quella particolare modalità di creazione di impresa che si propone di inserire nel mondo imprenditoriale studenti dei corsi di studio, laureandi, neo-laureati, allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, borsisti post-laurea e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, ricercatori, professori, dipendenti delle università appartenenti al personale tecnico amministrativo, proiettando sul mercato strutture istituzionali quali i Dipartimenti e ancorando in maniera ancor più incisiva la formazione universitaria di tutti i livelli alle esigenze della realtà economica esterna costituita dalle imprese produttrici di beni e servizi". Si v. inoltre, M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni di azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 1, p. 76; G. ANTONELLI, *Organizzare l'innovazione. Spin off da ricerca, metaorganizzazioni e ambiente relazionale*, Monza, 2004, p. 20 ss.

dischiuse dall'applicazione delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate nell'ambito dell'attività di ricerca, in un contesto chiaramente innovato<sup>3</sup>.

Questa tipologia di impresa, riconducibile strutturalmente nell'alveo delle attività esercitate in forma di società di capitali, è funzionalmente preordinata all'utilizzazione economica della ricerca universitaria, a favore della quale lo stesso ente può aderire direttamente o, in alternativa, semplicemente rendere la disponibilità di una serie di servizi e strutture dipartimentali, oltre che la partecipazione del proprio personale di ruolo e non, per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo<sup>4</sup>.

Connotati tipici del fenomeno sono, oltre al coinvolgimento personale di uno o più membri accademici, un oggetto sociale costituito da un preciso e innovativo progetto di trasferimento di tecnologie<sup>5</sup>, ovvero di sviluppo di determinati risultati delle attività di ricerca scientifica.

La permanenza dell'università nella compagine sociale - ove prevista - è garantita, di norma, fino al superamento della prima fase "di formazione", ma nulla osta alla specifica previsione anche di un successivo utilizzo dei diritti di proprietà industriale in capo all'ente.

In altre parole, si assiste al progressivo distacco di un certo numero di risorse, umane e non, dal contesto di ricerca pubblica di riferimento - previamente valutato, anche e soprattutto in relazione alle possibili ricadute commerciali, da una commissione "tecnica" interna all'ente e, successivamente, da quest'ultimo direttamente approvato - nonché alla contestuale genesi di un'iniziativa imprenditoriale autonoma, che consente di valorizzare direttamente le esperienze professionali di ogni soggetto interessato, chiaramente mediante il prioritario contributo del corpo docente<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Per un'analisi attenta del fenomeno si v., per tutti, A. BARONCELLI, V. CHIESA, A. PICCALUGA, *Dall'accademia all'impresa. Uno studio delle imprese spin-off della ricerca in Italia*, in *Percorsi imprenditoriali generati dall'Università. Il fenomeno spin-off accademici*, Bologna, 2001, p. 52 ss. Sulle problematiche connesse alle ripercussioni che gli spin-off possono avere sulla gestione dei rapporti lavorativi all'interno degli enti universitari e di ricerca pubblica v., per tutti, M. BORZAGA, *Ricerca scientifica pubblica, proprietà intellettuale e rapporti di lavoro*, in R. CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Bologna, 2005, p. 172 ss.

<sup>4</sup> Gli atenei possono essere titolari o meno di quote o azioni della società spin-off. In ipotesi di partecipazione diretta dell'università, i regolamenti solitamente prevedono una disciplina particolare, volta ad evitare i rischi legati all'esercizio di una qualunque attività imprenditoriale. Frequente, nella prassi, è poi la stipula di patti parasociali finalizzati a tutelare gli interessi dell'ente, nonché la previsione di opzioni *call* e *put* da esercitare al momento di uscita dal capitale sociale.

<sup>5</sup> Giuridicamente, l'espressione "trasferimento tecnologico", pur essendo utilizzata dal legislatore italiano e da quello comunitario, descrive un fenomeno assai eterogeneo, come puntualmente rilevato da R. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, in R. CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., p. 9 ss

<sup>6</sup> G. ANTONELLI, *Organizzare l'innovazione. Spin off da ricerca, metaorganizzazioni e ambiente relazionale*, cit., p. 33 ss.; G. GROSSI - P. RUGGIERO, *Teoria e prassi degli spin-off universitari*, in *Azienda Pubblica*, 2006, 1, 55 ss.; degne di note appaiono, altresì, le riflessioni, relative allo sviluppo di imprese spin-off da ricerca in regioni economicamente ai margini, di D. PORCHEDDU, M. PIREDDA, A. USAI, *Spin-off universitari in regioni economicamente marginali: il caso della Sardegna*, in *Econ. dir. terziario*, 2005, 2, p. 645 ss.

Le esperienze straniere dimostrano che gli spin-off da ricerca rappresentano una tra le modalità più efficaci e durature di trasferimento della conoscenza<sup>7</sup>.

Lo strumento in esame consente, infatti, al ricercatore di trarre indubbiamente profitti maggiori e di valorizzare al massimo il risultato della ricerca scientifica rispetto alla tipica concessione di brevetti, tradizionale figura di riferimento nel settore del trasferimento di tecnologia.

In particolare, il punto di forza che si riscontra nelle imprese spin-off è dato dall'elevata propensione all'innovazione, oltre che alla competitività e al mantenimento di rapporti stabili con l'universo accademico, certamente funzionali a una spinta modernizzatrice del mondo industriale attraverso l'introduzione dei risultati ottenuti dalla ricerca.

I proventi dell'attività d'impresa vengono, poi, solitamente reinvestiti dall'università o dall'ente nella stessa ricerca, creando così un circolo virtuoso tra l'attività universitaria e il mondo imprenditoriale.

**2.** Se i programmi esteri di supporto alla creazione di imprese spin-off ad alta vocazione tecnologica hanno nel corso di questi ultimi lustri dato brillanti risultati, lo stesso non si è verificato nel nostro Paese, rimasto fino a pochi anni or sono sostanzialmente estraneo a simili esperienze all'interno delle università, da sempre ancorate alla tipica offerta di servizi consistenti nella didattica e nella ricerca di base<sup>8</sup>.

Sotto il profilo istituzionale, una significativa inversione di tendenza si è verificata soltanto nell'ultimo decennio, dopo l'emanazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297<sup>9</sup>, alquanto genericamente rubricato "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" che, per la prima volta, ha riconosciuto la possibilità di costituire società "finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca"<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Si v., a tal proposito, A. BARONCELLI, *Imprenditorialità e ricerca*, in AA.VV., *Percorsi imprenditoriali generati nell'Università. Il fenomeno "spin-off accademici"*, cit., p. 13 ss.; G. ANTONELLI, *Organizzare l'innovazione. Spin off da ricerca, metaorganizzazioni e ambiente relazionale*, cit., p. 59 ss.

<sup>8</sup> Negli Stati Uniti, oltre che in gran parte dei paesi europei, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso le università e, più in generale, gli enti di ricerca hanno guardato con sempre maggior favore i meccanismi di trasferimento tecnologico tra il mondo accademico e quello aziendale. Tali sinergie, come osservato da G. GROSSI – P. RUGGIERO, *Teoria e prassi degli spin-off universitari*, cit., 61 "si sono spesso rivelate un successo sia per l'industria, che guadagna in competitività e avanzamento tecnologico, sia per l'università, che ha la possibilità di utilizzare la ricchissima proprietà intellettuale di cui dispone per finanziare la propria ricerca e di formare i propri studenti, rendendoli più competitivi e preparati nei confronti del mondo del lavoro".

<sup>9</sup> Decreto abrogato dall'articolo 63, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134.

<sup>10</sup> Il tutto con la partecipazione azionaria, il concorso o, più semplicemente, il relativo impegno di "professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire", ovvero "università, enti di ricerca, ENEA ed ASI per i casi di cui alle

Il legislatore, tuttavia, lungi dal disciplinare compiutamente il fenomeno spin-off, si è limitato a prevedere specifiche forme di sostegno e finanziamento, rimettendo sostanzialmente ai singoli atenei ogni forma di regolamentazione della materia.

Per quanto riguarda, invece, il ruolo svolto dal ricercatore nel trasferimento della conoscenza, il principale referente normativo è certamente rappresentato dall'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sancisce un'oggettiva e insuperabile incompatibilità tra posizione di professore e ricercatore universitario con l'esercizio di attività commerciali e industriali, "fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Il regolamento attuativo della suddetta previsione, emanato con successivo Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, n. 168, in vigore dal 1 novembre 2011, si limita, ad ogni buon conto, unicamente a prevedere che lo svolgimento di qualsivoglia attività a favore dello spin-off da parte del ricercatore non possa porsi nel benché minimo contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'università, ovvero in conflitto con le attività dell'ateneo<sup>11</sup>.

**3.** Lo spin-off da ricerca è una delle formule più rappresentative e, certamente, la più innovativa mediante cui si esplica il processo di trasferimento tecnologico dalle università al mondo produttivo.

Oltre allo sfruttamento del patrimonio brevettuale, storico punto di riferimento di settore, al ricercatore è attualmente concessa l'opportunità di costituire un'attività economica partecipata o, comunque, direttamente sostenuta dall'università.

A differenza del brevetto, che consente un'utilizzazione soltanto marginale del potenziale economico dell'innovazione, limitatamente alle tipologie di ricerca "codificabile", lo spin-off permette, per contro, uno sbocco diretto e naturale sul mercato. Per l'università e per gli enti di ricerca pubblica si aprono scenari nuovi e, tra questi, la diretta valorizzazione delle idee rappresenta, senz'altro, un fenomeno di non secondaria importanza che stravolge il concetto e la tradizionale funzione dell'ente universitario.

---

lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2".

<sup>11</sup> Nel disciplinare il regime delle incompatibilità, il regolamento attuativo vieta espressamente che "i membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari"; tale divieto, ad ogni buon conto, non è assoluto, in quanto è fatta salva l'ipotesi "in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza".

In tale prospettiva, è ormai evidente che è in atto una vera e propria rivoluzione copernicana: la tradizionale dicotomia tra ricerca “pura”, tradizionalmente monopolio del mondo accademico, e ricerca “applicata”, svolta e sovvenzionata dai privati, sembra aver perso allo stato ogni significato<sup>12</sup>.

Un simile sovvertimento induce, tuttavia, a svolgere talune considerazioni.

In primo luogo, appare lecito interrogarsi sull’effettiva propensione all’imprenditorialità del ricercatore universitario, certamente avvezzo a misurarsi con il mondo della conoscenza e della ricerca di base e, verosimilmente, poco incline a una riconversione di natura tecnologica e culturale nel mondo imprenditoriale che implica, com’è evidente, un mutamento radicale di prospettiva e di approccio<sup>13</sup>.

Inoltre, ma tutt’altro che secondariamente, focalizzando l’attenzione sul piano istituzionale, residuano talune evidenti perplessità circa il ruolo che le università svolgono o, per meglio dire, dovrebbero svolgere nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza mediante imprese spin-off.

In altri termini, anche al fine di meglio comprendere il senso della locuzione, assai vaga quanto emblematica, di “università imprenditoriale”<sup>14</sup>, sarebbe certamente opportuno interrogarsi sull’astratta conciliabilità tra la ricerca scientifica e l’attività economica posta in essere dall’università.

---

<sup>12</sup> Si v., da ultimo, P. ERRICO, *I brevetti sulle biotecnologie fra ricerca pubblica e sviluppo privato. Indicazioni sull’esperienza statunitense*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 6, p. 311; a parere di A. DE NUNZIO, *La partecipazione dell’università a società. Gli spin-off universitari, con particolare riguardo a quelli dell’Università di Perugia*, in *Rass. giur. umbra*, 2006, p. 597, proprio l’emanazione del d. lgs. 27 luglio 1999, n. 297 rappresenta “un chiaro esempio di come il concetto di ricerca universitaria si sia oggi evoluto da ricerca pura in ricerca sperimentale e applicativa”; G. ANTONELLI, *Organizzare l’innovazione. Spin off da ricerca, metaorganizzazioni e ambiente relazionale*, cit., p. 15 ss.

Per una disamina attenta delle modalità attraverso cui la ricerca pubblica può in concreto estrinsecarsi v., ampiamente, S. DE BLASI, *Ricerca scientifica pubblica, brevetti per invenzioni industriali e spin-off: nozioni di base ed esperienze di riferimento*, in R. CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., p. 57 ss.

<sup>13</sup> Si consideri, infatti, che alla divulgazione, obiettivo e referente primario della ricerca di base, viene a contrapporsi il segreto, concetto chiave del successo imprenditoriale; correttamente A. COSTA, *Competitività e spin-off. Analisi di alcuni casi italiani ed esteri*, Bari, 2000, p. 33 rileva che “all’interno dei centri di ricerca pubblici e privati i dipendenti possono acquisire esperienze professionali di livello elevato tali da spingerli a portare avanti propri progetti innovativi e ad ottenere sempre maggiore riscontro nel mercato. Questi soggetti sono spinti, non di rado, a sottovalutare le reali aspettative della clientela e le dimensioni dei mercati di sbocco dei propri prodotti; così finiscono per essere eccessivamente orientati verso la ricerca delle soluzioni tecnicamente migliori, anche se non richieste dai clienti”; in senso conforme E. SALVADOR, *Il finanziamento delle imprese Spin-off. Un confronto fra Italia e Regno Unito, in Ceris – Cnr, Working Paper n. 12, 2006*, p. 20, la quale evidenzia anche i non pochi problemi nei rapporti con gli istituti di credito. In senso parzialmente difforme, S. DE BLASI, *Ricerca scientifica pubblica, brevetti per invenzioni industriali e spin-off: nozioni di base ed esperienze di riferimento*, in R. CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., p. 107-108. Non si può, inoltre, non rilevare come, da un’analisi dei dati regionali e nazionali sugli spin-off, emerga che le imprese accademiche, solitamente, non mostrino significativi margini di crescita, pur essendo connotate da una scarsa mortalità.

<sup>14</sup> La formula è ormai di uso comune; si v., da ultimo, H. ETZKOWITZ – A. WEBSTER – C. GEBRHARDT – B. R. CANTISANO TERRA, *The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm*, in *29 Research Policy*, 313, 2000.

Resta anzitutto inteso che tali enti, aventi finalità di insegnamento e ricerca, non possono non incontrare, nella costituzione e nella partecipazione a società aventi scopo di lucro, “*un limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle finalità istituzionali*”, come puntualmente rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa che sul punto si è formata<sup>15</sup>.

Inoltre, pur essendo innegabile che l’università, attraverso lo spin-off, possa ricavare utili, contribuire allo sviluppo economico e avvicinare il mondo della ricerca a quello imprenditoriale, sensibilizzando indirettamente il sistema territoriale sulle potenzialità della ricerca scientifica e sulle possibilità di sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, è del tutto evidente che, divenendo impresa, l’ente rischia di disattendere la sua precippua funzione e di tradire il proprio ruolo<sup>16</sup>.

Ferma restando la necessaria sussistenza di un nesso tra l’attività di impresa e le finalità istituzionali dell’ente universitario, vale a dire l’insegnamento e la ricerca, va osservato che l’università, per sua stessa vocazione, anche in questo processo di “imprenditorializzazione”, non può che adoperarsi per rendere accessibili a chiunque i risultati della ricerca svolta, poiché questi “*contribuiscono allo stato delle conoscenze dell’umanità, per cui non può esservi esclusiva o monopolio meritevoli di tutela*”<sup>17</sup>.

In tal senso, esplicativo è il senso della Raccomandazione della Commissione Europea del 10 aprile 2008 che, nell’indicare la via da seguire per una piena e corretta valorizzazione dei risultati della ricerca accademica, invita gli enti di ricerca pubblica a definire la propria *policy* per il trasferimento tecnologico e, quindi, di renderla pubblica. Nel particolare, nel documento si precisa che, pur essendo i trasferimenti

<sup>15</sup> Il riferimento è alla sentenza resa dal Consiglio di Stato il 3 giugno 2011, n. 10, in *Foro It.*, 2011, n. 7/8, p. 365 ss., con nota di M. GRANIERI, *Di università imprenditoriale, società «spin-off» e finalità istituzionali dell’ente*; in *Corr. giur.*, 2011, n. 9, p. 1214 ss., con nota di D. DELL’ORO, L. CARBONE, M. D’ADAMO, *Società possedute dalle Università e partecipazione a gare*; in *Urb. app.*, 2011, 12, p. 1461 ss., con nota di S. SPUNTARELLI, *Questioni interpretative in ordine alla costituzione di società commerciali da parte delle Università*; in *Gior. dir. amm.*, 2011, n. 8, p. 882 ss., con nota di L. CARBONE, R. VICARIO, *Delibere pubbliche sulla costituzione di una società pubblica e invalidità derivata del successivo negozio giuridico privato*; in *Dir. proc. amm.*, 2011, 4, p. 1351 ss., con nota di F. GOISIS, *La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione*. Il Consiglio di Stato è netto nell’affermare la sussistenza di un vincolo o, più correttamente, di un nesso eziologico e (soprattutto) strumentale tra le finalità proprie dell’ente universitario e la costituzione o la partecipazione in società aventi scopo lucrativo. Il recente arresto giurisprudenziale, anche in ragione dell’autorevolezza della pronuncia, consente, laddove residuassero dubbi in proposito, di meglio definire i limiti entro cui la dimensione imprenditoriale dell’università può svilupparsi e, pertanto, di fornire utili indicazioni anche in relazione al tema che ci occupa. Tutt’altro che infondate, a tal proposito, appaiono le perplessità di M. GRANIERI, *Di università imprenditoriale, società «spin-off» e finalità istituzionali dell’ente*, cit., p. 387, circa la legittimità, a seguito della pronuncia in parola, degli spin-off di consulenza o di servizi, tipologia peraltro molto diffusa, in ragione del fatto che “le attività ad alto contenuto di tecnologia presuppongono un risultato della ricerca suscettibile di utilizzazione industriale, eventualmente previa attività di sviluppo della quale spetta alla spin-off di farsi carico”.

<sup>16</sup> Condivisibili, benché riferite alle vicende relative ai diritti brevettuali, sono le riflessioni svolte da V. DI CATALDO, *Contratti di ricerca e diritto di brevetto negli U.S.A.*, in *Contr. impr.*, 1988, 3, p. 897, sui possibili condizionamenti dell’attività accademica rispetto alle logiche commerciali.

<sup>17</sup> Sono le preziose considerazioni di E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca. Le distanze della persona e dell’impresa*, Napoli, 2005, p. 147; in senso conforme V. DI CATALDO, *Contratti di ricerca e diritto di brevetto negli U.S.A.*, cit., p. 897-898.

tecnologici una possibile fonte di ricavo per l'ente, questo non potrà mai essere considerato l'obiettivo primario.

Massimizzazione del benessere sociale, dunque, prima di qualsivoglia possibile ritorno di natura economica, anche se le politiche di contenimento e di risanamento del debito pubblico stanno spingendo l'Italia, come altri paesi dell'Unione Europea, a ridurre sempre più il finanziamento accademico, promuovendo impropriamente la concezione di università come realtà imprenditoriale ad ogni effetto che, per sopravvivere, deve essere in grado di produrre utili<sup>18</sup>.

Non si può ignorare, ad ogni buon conto, che l'ente accademico e i ricercatori che dello stesso fanno parte sono chiamati a svolgere principalmente attività di ricerca e, successivamente, a fornire alla collettività la possibilità di beneficiare degli effetti positivi della stessa<sup>19</sup>.

Il libero accesso ai risultati dell'attività scientifica da parte della collettività è la regola; la prospettiva del profitto appare estranea a tali dinamiche anche se, com'è ovvio, non è da escludere che la stessa attività di ricerca possa perseguire, in subordine, anche interessi di natura patrimoniale, benché strumentali rispetto alle finalità istituzionali dell'ente.

Il rapporto fra le due componenti in esame, infatti, è chiaro e inequivocabile: l'attività economica non può che rappresentare una successiva o, per meglio dire, ulteriore finalità rispetto alla realizzazione del benessere della collettività mediante la diffusione della conoscenza, obiettivo preminente dell'ente universitario<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Il processo in atto appare, ormai, irreversibile. Rileva correttamente R. CASO, *La commercializzazione della ricerca pubblica: regole e incentivi*, in R. CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., p. 19 che, ad oggi, nonostante un aumento esponenziale dei costi della ricerca, i finanziamenti pubblici vengono sempre più spesso centellinati, inducendo "le università e gli enti di ricerca ad attingere a fonti di finanziamento alternative. Contemporaneamente i governi hanno incentivato il ricorso al finanziamento da parte delle industrie".

<sup>19</sup> Sul punto, estremamente incisive paiono le riflessioni di M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 2, p. 49, il quale osserva che le università non hanno solitamente né i mezzi, né gli incentivi e neppure le strutture appropriate per affrontare, in proprio, la fase di sviluppo dell'invenzione; funzione precipua delle stesse, nonché dei centri di ricerca pubblici "è stata storicamente, e dovrebbe ancora essere, quella di svolgere ricerca di base, e quindi di produrre idee inventive e in genere creazioni intellettuali destinate poi a divenire di dominio pubblico, e quindi tali da essere valorizzate nell'ambito della ricerca industriale autonomamente svolta dalle imprese in concorrenza fra loro"; sulla impossibilità di ricondurre l'oggetto della ricerca al regime di appartenenza privatistica v., diffusamente, P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni e il processo di oggettivizzazione giuridica. Profili sistematici*, Napoli, 1999, p. 132 ss.

<sup>20</sup> Sui doveri di solidarietà sociale quali criteri conformatori della libertà di iniziativa economica si v., ampiamente, N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, 1998, Bari, p. 115 ss.; P. PERLINGIERI, *Persona e Mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, 1, 289; ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, I, p. 94 ss., il quale chiaramente afferma che "il mercato si prospetta come rischio, ma ragionevolmente prevedibile, come concorrenza tra iniziative, ma leale e corretta, per di più garantita da regole e limiti. La funzione del mercato si desume dagli stessi valori che, immanentemente, dall'interno vincolano la libertà economica legittimandola come potere di rilevanza costituzionale. In questo consiste il nesso decisivo tra libertà di iniziativa economica e valori personalistici e solidaristici della Costituzione, là dove «inviolabili» sono i diritti dell'uomo e «inderogabili» sono i doveri di solidarietà economica, politica e sociale, e là dove le situazioni patrimoniali – impresa, proprietà, contratto – non possono non avere una funzione socialmente rilevante e soprattutto non possono non realizzarsi in conformità ai valori della persona umana"; ID., *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino, 1971, p. 73 ss.; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, II° ed., Bologna, 1990, 451 ss.; G. ALPA, *Solidarietà*, in *Nuova giur. civ. comm.*,

Il punto di partenza ideale della riflessione sopra patrocinata è rappresentato dalla consapevolezza che la ricerca scientifica rappresenta certamente un fattore di primaria importanza nello sviluppo e nel progresso della collettività e, quindi, dell'individuo<sup>21</sup>.

Ben si comprende, quindi, come l'università non possa disattendere la sua funzione essenziale e, quindi, tradire la propria vocazione adducendo motivazioni squisitamente patrimoniali, posto che la "filosofia del denaro", intesa "quale modello di calcolo esclusivo"<sup>22</sup>, non può in alcun caso rappresentare una soddisfacente chiave di lettura di ogni fenomeno economico e, a maggior ragione, di un fenomeno economico generato nell'ambito di un ente che, nella sua essenza, è chiamato a coltivare e diffondere la conoscenza nell'interesse dell'individuo<sup>23</sup>.

In estrema sintesi, se una qualunque attività di impresa non può non essere strumento di utilità sociale, ovvero di "progresso di tutti in condizioni di eguaglianza"<sup>24</sup>, dall'altro è giocoforza ritenere che una realtà imprenditoriale gemmata da un'università non solo non potrà mai disattendere la funzione istituzionale dell'ente, ma sarà chiamata addirittura a perseguire massimamente quegli stessi obiettivi anche nel momento in cui esercita l'attività di impresa, costituendo o, più correttamente, partecipando alla costituzione di società aventi scopo di lucro.

In quest'ottica, pur se i profitti che l'università potrebbe trarre dallo sfruttamento diretto del trasferimento tecnologico appaiono irrinunciabili, non è dato perdere di vista il ruolo e la funzione della ricerca scientifica,

---

1994, II, p. 365 ss.; G. NICOLETTI, *Solidarismo e personalismo*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970, p. 835 ss.; F. LUCARELLI, *Solidarietà e autonomia privata*, Napoli, 1970, p. 90 ss.; G. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, 1992, p. 10.

<sup>21</sup> Sul punto, efficacemente, v. E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca. Le istanze della persona e dell'impresa*, cit., p. 38 ss.

<sup>22</sup> L'espressione è mutuata da L. ROSSI CARLEO, *Diritto del mercato, diritto per il mercato o diritto per i soggetti del mercato?*, in *Rass. dir. civ.*, 1992, 4, p. 153. Compiuta e lucida è l'analisi dell'A. sul ridimensionamento del ruolo dell'economia come punto di riferimento essenziale nei rapporti, finanche patrimoniali. Nei medesimi termini, R. PARDOLESI, *Analisi economica del diritto*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, I, Torino, 1987, p. 313. Più in generale, sul ruolo del diritto e dell'economia, *rectius* sul rapporto fra diritto ed economia imprescindibili sono gli insegnamenti di P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., spec. p. 102 ss.; Id., *Economia e diritto*, in Id., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 271, ove acutamente si evidenzia che "l'istituzionalizzazione del mercato non può prescindere dall'assunzione di un garante esterno, sia esso la morale (laica o religiosa) o il diritto. La società non è riducibile al mercato e alle sue regole; il diritto, al quale spetta la regolamentazione della società, indica limiti e correttivi, dettati non soltanto dal perseguimento della ricchezza e della sua distribuzione, ma da valori ed interessi di natura diversa. Il mercato ha bisogno di norme che lo legittimo e lo regolino: tra mercato e diritto non v'è un prima o un dopo, ma un'inscindibilità logica e storica"; significativi, inoltre, sul punto il contributo di G. OPPO, *Impresa e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 1, p. 429 ss.

<sup>23</sup> La persona umana rappresenta, in tutte le sue estrinsecazioni, il valore più elevato nella gerarchia dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Sull'affermazione incondizionata del principio personalistico, si v. per tutti, P. PERLINGIERI – R. MESSINETTI, *Articolo 2*, in *Commento alla Costituzione*, II ed., Napoli, 2001.

<sup>24</sup> L'espressione è di M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, p. 43. L'A., tuttavia, acutamente rileva come il rapporto tra benessere sociale e autonomia privata non sia risolutivo, in quanto la nozione di utilità sociale funge da parametro oggettivo sul quale calibrare l'attività negoziale dei privati e, più genericamente, ogni iniziativa economica. Ai principi fondamentali riconosciuti dalla Costituzione non può essere negato, infatti, un carattere direttamente normativo e un'efficacia suscettibile di immediata esplicazione. Certamente significativo, in proposito, l'insegnamento di G. OPPO, *Impresa e mercato*, cit., p. 424.



tesa per sua stessa natura all'apprensione di utilità funzionali al progresso, allo sviluppo e, quindi, al benessere dell'individuo<sup>25</sup>.

Anziché concorrere apertamente con la ricerca industriale privata, pur perseguendo le finalità istituzionali proprie, gli enti universitari, dovrebbero supplire alle carenze di questa nei campi in cui il mercato non fornisce sufficienti incentivi e non garantisce soddisfacenti utilità economiche<sup>26</sup>.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai c.d. "farmaci orfani", ovvero a quei prodotti farmaceutici che, pur essendo potenzialmente utili per trattare e curare una malattia rara, non hanno un mercato sufficiente per coprire le spese del loro sviluppo e per garantire un profitto alle case farmaceutiche.

Le imprese spin-off, nel pieno rispetto dei limiti e dei doveri imposti dalla funzione dell'ente universitario, dovrebbero quindi per prime intervenire a favore della salute, ma anche dell'ambiente e del risparmio, proprio allo scopo di rendere effettivo, pieno e indiscriminato il godimento dei diritti inviolabili dell'individuo, correggendo le distorsioni del mercato e facendosi carico dei problemi sociali della collettività, garantendone lo sviluppo e il benessere<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Attenta, sotto tale profilo, è la disamina operata da P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica. Profili sistematici*, cit., p. 141.

<sup>26</sup> M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 49; in senso sostanzialmente difforme, V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 351.

<sup>27</sup> Un distacco da questa chiave esegetica autorizzerebbe, inevitabilmente, una scoraggiata riflessione sulla parabola discendente della solidarietà, intesa quale valore e principio superiore del nostro ordinamento giuridico. Sul punto, preziose le riflessioni di G. ALPA, *Solidarietà*, cit., p. 373.